

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

LXXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ALESSANDRINI**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	933
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4254)	933
PRESIDENTE	933
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Composizione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle strade (3710)	934
PRESIDENTE	934, 936, 938, 939
ACHILLI, <i>Relatore</i>	934, 939
BARONI	937
CARRA	937
RIPAMONTI	938
TODROS	936
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	939

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Rinaldi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4254).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4254, concernente: « Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

La IV Commissione ha espresso parere favorevole. La V Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, segnalando per altro alla competente Commissione di merito che l'indicazione di copertura contenuta nell'articolo 3 risulterà efficace solo se il provvedimento sarà legislativamente perfezionato entro il corrente esercizio finanziario. Altrimenti si renderà necessario integrare la indicazione di copertura medesima, con il richiamo al fondo globale dell'anno finanziario 1968, ove risulta accantonata una congrua posta per gli oneri a carico dell'anno finanziario medesimo ».

La seduta comincia alle 9,30.

DEGAN, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Essendosi esaurita la discussione generale e poiché il Relatore ed il Governo hanno replicato agli intervenuti nel dibattito nel corso della precedente seduta, non resta che passare all'esame degli articoli.

Dò lettura degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge ai quali non sono stati presentati emendamenti, avvertendo che li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per la costruzione, il completamento e lo adattamento degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire un miliardo nell'esercizio 1967 e di lire due miliardi per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970.

(È approvato).

ART. 2.

Il programma dei lavori da attuare in applicazione della presente legge, nonché l'ordine di precedenza tra essi, saranno approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Composizione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle strade (3710).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3770, concernente: « Composizione del consiglio di

amministrazione dell'azienda autonoma delle strade ».

Il Relatore, onorevole Achilli ha facoltà di svolgere la relazione.

ACHILLI, *Relatore*. Il disegno di legge presentato dal Governo è diretto ad integrare il consiglio di amministrazione dell'« Anas », con la nomina a membro del consiglio di amministrazione stesso del direttore generale delle opere marittime del ministero dei lavori pubblici. Ma, più in generale, il disegno di legge tende ad integrare il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle strade con elementi tecnici, in considerazione del fatto che in prospettiva l'« Anas » deve assumere compiti ben precisi, quale organo di attuazione dei piani urbanistici, a proposito di quali si può ritenere che abbia un'importanza fondamentale. D'altra parte purtroppo abbiamo dovuto constatare che l'« Anas » persegue esclusivamente scopi aziendali, il più delle volte non coincidenti con i programmi urbanistici dei singoli comuni o di interi comprensori.

Diventa quindi indispensabile, fare in modo che l'« Anas » diventi uno strumento di attuazione dei piani. Pertanto, attenendomi allo spirito del disegno di legge, preannuncio degli emendamenti miranti a variare la composizione del consiglio di amministrazione, quale è stabilita dall'articolo 10 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

In particolar modo si è intravista la possibilità di limitare il numero dei funzionari dell'« Anas » che fanno parte del consiglio di amministrazione, ritenendo che il direttore generale dell'Azienda, il direttore del servizio amministrativo e il direttore del servizio tecnico siano in grado di assicurare i necessari collegamenti tra l'Azienda stessa ed il suo consiglio di amministrazione. Verrebbe in questo modo eliminata la partecipazione a detto consiglio di amministrazione di funzionari che, più che al programma generale dell'« Anas », sono portati ad interessarsi dello sviluppo del lato tecnico del programma stesso.

Si è invece preferito introdurre nel consiglio di amministrazione alcuni esperti, specialmente in materia urbanistica e di paesaggio, non sembrando sufficiente la qualifica degli esperti precedenti, che erano semplici rappresentanti dell'« Automobil club italiano » e del « Touring club italiano ». Riteniamo infatti molto più serio che siano membri di detto consiglio di amministrazione esperti cui siano affidati compiti specifici piuttosto che rappresentanti di amministrazioni che, se pur me-

rilevoli nei rispettivi campi, non hanno certo diretta attinenza — almeno in questa fase — con i compiti di programmazione.

Si è inoltre teso ad integrare il Consiglio di amministrazione, oltre che con il direttore generale delle opere marittime del ministero dei lavori pubblici, anche con il presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, e con il presidente della VI sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici, mentre le norme attualmente vigenti fanno riferimento semplicemente ad un presidente di sezione del consiglio superiore stesso.

Tutte queste modifiche sono apportate per rendere possibile una maggiore qualificazione tecnico-urbanistica del consiglio di amministrazione dell'« Anas ». In particolare, dal momento che i singoli programmi stradali rivestono un'importanza rilevante all'interno dei piani urbanistici, si è preferito individuare anche una composizione ristretta del consiglio stesso, con il compito di proporre e deliberare, salvo naturalmente la ratifica del consiglio in seduta plenaria, su tutti gli specifici argomenti di cui prima dicevo, ed in particolare per quanto riguarda il collegamento tra i piani stradali ed i piani urbanistici a tutti i livelli, territoriali e comunali.

Al fine di evitare i continui conflitti di competenza, si prevede che limitatamente all'esame degli affari di cui ai punti *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *l)* del primo comma del successivo articolo 14, il consiglio di amministrazione funzioni con la sola partecipazione di alcuni suoi membri più direttamente qualificati in relazione ai problemi da risolvere.

Sono queste le ragioni sostanziali che mi hanno spinto a preannunciare emendamenti integrativi, nello spirito del disegno di legge.

L'articolo 2 da me proposto non è altro che una conseguenza della variazione introdotta riguardo alla composizione del consiglio di amministrazione che si ripercuote nel comitato tecnico amministrativo previsto dall'articolo 16 della legge n. 59.

PRESIDENTE. Per la chiarezza della discussione, ritengo opportuno dare subito lettura degli emendamenti preannunciati dal relatore.

Egli ha proposto di sostituire l'articolo unico del disegno di legge con i seguenti:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dai seguenti:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici,

presidente dell'A.N.A.S. o, in caso di suo impedimento, dal Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro stesso ed è composto:

a) dal direttore generale dell'Azienda;
b) dal direttore del Servizio amministrativo;

c) dal direttore del Servizio tecnico;
d) da un consigliere di Stato;

e) da un sostituto avvocato generale dello Stato;

f) dal direttore generale dell'urbanistica in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

g) da un rappresentante del ministero dell'interno, da un rappresentante del ministero delle finanze, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero dell'agricoltura e foreste, da un rappresentante del ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, e da un rappresentante del ministero del turismo e dello spettacolo, ciascuno con qualifica non inferiore a ispettore generale;

h) dal direttore generale delle opere marittime del ministero dei lavori pubblici;

i) dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

l) dal Presidente della VI Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

m) da un ufficiale generale in servizio permanente effettivo;

n) da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province italiane;

o) da un rappresentante dei comuni italiani;

p) da un esperto in materia urbanistica nominato dal Ministro dei lavori pubblici e da un esperto in materia paesaggistica nominato dal Ministro della pubblica istruzione;

q) da un professore delle facoltà di ingegneria o politecnici designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

r) da due rappresentanti del personale designati elettivamente, uno scelto tra il personale amministrativo e l'altro tra quello tecnico.

Limitatamente all'esame degli affari di cui ai punti *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *l)* del primo comma del successivo articolo 14 e salvo la ratifica delle decisioni da adottarsi dal Consiglio di amministrazione in sede plenaria, il consiglio stesso è composto:

a) dal direttore generale dell'Azienda;

b) dal direttore del servizio amministrativo;

c) dal direttore del servizio tecnico;

d) dal direttore generale dell'urbanistica in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

e) da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, da un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, ciascuno con qualifica non inferiore a ispettore generale;

f) dal direttore generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;

g) dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

h) dal Presidente della VI Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i) da un esperto in materia urbanistica nominato dal Ministro dei lavori pubblici e da un esperto in materia paesaggistica nominato dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 16 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 è sostituito dal seguente:

« Il Comitato tecnico-amministrativo, nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., è composto:

a) dal direttore generale dell'A.N.A.S. che lo presiede;

b) dal direttore del servizio amministrativo;

c) dal direttore del servizio tecnico e dal direttore del servizio ispettivo-tecnico dei lavori;

d) dall'ispettore generale amministrativo o da un ispettore generale tecnico;

e) dal direttore capo di ragioneria;

f) dal consigliere di Stato, membro del consiglio di amministrazione;

g) dal sostituto avvocato generale dello Stato, membro del consiglio di amministrazione;

h) dal rappresentante del ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

i) dal Presidente della VI Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

l) dal direttore generale dell'urbanistica in rappresentanza del ministero dei lavori pubblici;

m) dall'esperto in materia urbanistica e dall'esperto in materia paesaggistica, membri del Consiglio d'amministrazione;

n) da un rappresentante del personale, membro del consiglio di amministrazione ».

L'articolo unico del disegno di legge, al quale gli emendamenti sostitutivi del Relatore si riferiscono, è il seguente:

ARTICOLO UNICO.

Il Direttore generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, di cui all'articolo 10 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TODROS. Sono lieto che il disegno di legge presentato dal Governo preveda l'introduzione nel consiglio di amministrazione dell'« Anas » del direttore generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici. Il provvedimento governativo comunque non tiene conto delle nuove necessità che si palesano indispensabili per apportare modifiche sostanziali a tutta l'organizzazione dell'« Anas ». D'altra parte, sono lieto che il disegno di legge venga modificato attraverso emendamenti, che introducono variazioni nella composizione del consiglio di amministrazione.

I compiti affidati dall'articolo 14 della legge n. 59 del 1961 al consiglio di amministrazione sono estremamente importanti, come, per altro, importanti sono, se pur limitati, quelli demandati al comitato tecnico amministrativo. Sono importanti perché riguardano non solo il bilancio dell'azienda, ma tutti i pareri definitivi sulle varianti ai progetti e sui conseguenti oneri. Sappiamo che l'« Anas » ha bisogno di un profondo rinnovamento in tutte le sue strutture, in quanto da parte di coloro che ne seguono la vita vengono espressi giudizi profondamente negativi su tutto il suo comportamento ed il suo operato, giudizi negativi che talvolta assumono un carattere di delicatezza tale da portare a precise denunce all'autorità competente per abusi compiuti. Non vengono perseguiti, per esempio, i subappalti, che rappresentano la forma normale attraverso la quale le grandi imprese eseguono la maggioranza dei lavori. Accade anche che si giunga a perizie suppletive, che superano i limiti imposti dalla legge, che sono approvate dal consiglio di amministrazione per importi talvolta superiori all'importo base di appalto, con prezzi completamente nuovi redatti dalle imprese e sottoposti all'« Anas », con progetti assolutamente insufficienti per eseguire le opere. A me è capitato di vedere con i miei occhi che si eseguono modifiche di strade esistenti senza progetti esecutivi dettagliati. E sono poi le imprese che, sul posto, in base alla conve-

nienza dei prezzi, scelgono dove eseguire le strade.

Tutti questi motivi di perplessità sull'andamento dell'azienda dovevano portare ad una modifica sostanziale della composizione del suo consiglio di amministrazione. Mi ero meravigliato che il Governo non sentisse questa necessità di rinnovamento, ma ora spero che si colga l'occasione del rinnovamento del consiglio di amministrazione dell'« Anas » per un attento esame del comportamento generale dell'azienda.

Se tale riesame non avverrà da parte del nuovo consiglio di amministrazione, da parte degli uomini cui diamo la nostra fiducia — finalmente vediamo inseriti nel consiglio di amministrazione dell'« Anas » con gli emendamenti preannunciati dal relatore, uomini di cui conosciamo la rettitudine e l'intransigenza — dovremo provvedere noi come Parlamento.

È sufficiente viaggiare su di un aereo (com'è accaduto a me stamane) per sentir parlare di gare dell'« Anas », di concordati tra le imprese, di certezze di appalti già acquisiti prima che si svolga la gara, di contrattazioni di sub-appalti, e così via. Mi auguro pertanto che il nuovo consiglio d'amministrazione sappia modificare questo stato di cose.

Detto ciò, desidero fare alcune considerazioni. Sono innanzi tutto d'accordo sulla modifica proposta all'articolo 1, con la quale si introduce nel consiglio d'amministrazione il direttore generale dell'urbanistica per le implicazioni che le grandi infrastrutture stradali hanno in tutto l'assetto del territorio. Un'altra modifica interessante è quella diretta ad assicurare un maggior coordinamento tra l'« Anas » e il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con gli emendamenti proposti vengono a far parte membri del Consiglio di amministrazione due esperti, non più rappresentanti di organismi con interessi privatistici nella costruzione e conduzione della rete stradale, ma nominati dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero dei lavori pubblici: pertanto ci auguriamo che essi siano veramente difensori dell'interesse generale, sia per quanto riguarda la tutela del paesaggio che per quanto concerne la pianificazione del territorio, data l'importanza che riveste a questi effetti la struttura stradale.

Ho alcuni dubbi per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo 1, perché se è vero che bisogna facilitare e snellire il lavoro del Consiglio di amministrazione riducendo il numero dei suoi membri, non riesco a capire come mai per il Comitato di cui all'artico-

lo 16 della legge n. 59 non si preveda la partecipazione di un consigliere di Stato e del sostituto avvocato generale dello Stato. Ciò avrebbe rappresentato, a mio avviso, una garanzia per l'osservanza della legge.

Era questa l'unica osservazione che desideravo fare. Per il resto concordo sulla nuova composizione del Consiglio di amministrazione dell'« Anas » proposta dal relatore e mi auguro che ciò porti un'aria vivificante nella vita dell'« Anas », conducendo ad una svolta decisiva nel modo in cui viene spesa una così grande parte del denaro pubblico ad essa affidato per l'esecuzione ed amministrazione della nostra rete stradale.

CARRA. Trovo interessante la relazione dell'onorevole Achilli e condivido le preoccupazioni dell'onorevole Todros, ma ritengo che non ci si possa illudere di superare il sistema di intese nelle gare con una diversa composizione del Consiglio di amministrazione dell'« Anas ». Mi auguro piuttosto che presto la Commissione possa avere il modo di discutere in modo particolare su questo argomento, perché realmente l'attuale sistema di appaltare i lavori porta le aziende ad accordarsi tra di loro. Certo non giustifico questo modo d'agire, ma mi rendo conto che esso è inevitabile, allo stato attuale delle cose.

A ciò desidero aggiungere soltanto una osservazione. In base alle norme vigenti, fa parte del consiglio di amministrazione dell'« Anas » anche un rappresentante della Cassa del mezzogiorno, che invece non appare nella nuova composizione del consiglio di amministrazione stesso proposta dal Relatore. Dopo la recente legge che ha ampliato le competenze della Cassa del mezzogiorno, attribuendole anche compiti di programmazione in sostituzione, oppure affiancando, le Regioni, penso che escludere dal Consiglio di amministrazione dell'« Anas » un rappresentante della Cassa del mezzogiorno stessa costituisca un elemento di imbarazzo, consentendo a quest'ultima di operare eventualmente ignorando o persino ostacolando le direttive dell'« Anas ».

Chiedo quindi al Relatore se questa omissione è dovuta ad una svista oppure è espressione di una precisa volontà in tal senso; in questo secondo caso dovrei dichiararmi del tutto contrario.

BARONI. Devo premettere, signor Presidente, che ho avuto una ben scarsa possibilità di esaminare gli emendamenti preannunciati dall'onorevole Achilli; la presentazione ed illustrazione di essi da parte dello stesso Relatore è senz'altro di estremo interesse, ma la

materia è così delicata che un esame più approfondito sarebbe certamente molto utile.

Ho alcuni dubbi da esporre alla Commissione: in primo luogo, credo si debba ricordare che il Consiglio di amministrazione dell'« Anas » è un organo puramente consultivo. Non sono poi convinto dell'utilità della esclusione dal Consiglio di amministrazione del direttore di ragioneria dell'« Anas », perché tra i pareri fondamentali che rientrano nella competenza del Consiglio di amministrazione vi è quello che riguarda gli strumenti di bilancio; non so quindi se, ai fini di una razionale composizione del Consiglio di amministrazione in questione, sia sufficiente la sola presenza del direttore del servizio amministrativo dell'azienda.

Per quanto riguarda tutte le altre proposte formulate dal Relatore, mi dichiaro, in linea di massima, d'accordo, salvo qualche formulazione letterale che ritengo debba essere rivista: comunque si tratta sempre di questioni di dettaglio.

Relativamente alla nomina a membro del Consiglio di amministrazione di un professore della facoltà di ingegneria, credo sia bene mantenere la dizione « professore ordinario della facoltà di ingegneria » contenuta nella legge vigente.

Sono questi i punti sui quali nutro qualche dubbio; forse una lettura attenta del testo potrebbe suggerirmi ulteriori considerazioni, ma ripeto che mi è stato impossibile approfondire l'esame degli emendamenti proposti. Sarei quindi favorevole ad un rinvio della discussione ad una prossima seduta.

RIPAMONTI. Non so se questa sia l'occasione per introdurre un più vasto discorso. La Commissione può ritenere di limitarsi, per quanto concerne l'esame dei problemi istituzionali dell'« Anas », a stabilire una diversa composizione del Consiglio di amministrazione, oppure sulla base dell'esperienza di questi ultimi anni, può approfondire l'esame della organizzazione dell'azienda stessa. Oggi potremo comunque limitare il nostro esame al primo problema, per rinviare ad altra seduta un discorso sui problemi di fondo dell'« Anas ». A me pare che avviandosi l'attuazione del programma di sviluppo economico, l'organizzazione dell'« Anas », che ha una rilevanza notevole nel processo di pianificazione, dovrebbe essere rivista e verificata rispetto alle nuove funzioni che essa è destinata ad assumere.

Il Consiglio di amministrazione dell'« Anas » esprime pareri consultivi, ed è pre-

visto dalle norme vigenti che qualora la decisione del ministro dei lavori pubblici contrasti con il parere espresso dal Consiglio di amministrazione stesso, tale decisione debba essere motivata. A mio avviso, al di là dei pareri riguardanti la vita interna dell'azienda, il Consiglio di amministrazione ha la funzione importantissima di esprimere pareri sulla struttura del sistema della viabilità del nostro Paese. Quando modificammo l'organizzazione dell'« Anas », la rendemmo autonoma nelle sue decisioni innovando rispetto alle normali procedure fino ad allora previste: in particolare il Consiglio superiore dei lavori pubblici non è più tenuto ad esprimere parere sui progetti di sviluppo della rete stradale italiana. In quella sede abbiamo cercato di collegare questa facoltà autonoma dell'« Anas » con l'esigenza di una visione unitaria dell'intero sistema della viabilità.

Se noi riteniamo che l'organizzazione dell'azienda, e quindi la programmazione del sistema della viabilità nel nostro Paese, debba proseguire secondo il metro attuale, potremmo limitarci ad esaminare se la nuova composizione del Consiglio di amministrazione proposta dal Relatore sia preferibile rispetto a quella attuale. A me pare che tale proposta porti ad una migliore qualificazione del Consiglio di amministrazione. Se invece esaminassimo i problemi di struttura dell'azienda, si porrebbe l'esigenza di collegare meglio la programmazione settoriale dell'azienda con la programmazione generale dei sistemi di trasporto nel nostro Paese.

Per quanto riguarda la modifica preannunciata all'articolo 16 della legge n. 59, non so se sia opportuno ripetere l'elencazione dei componenti del comitato tecnico amministrativo: forse converrebbe far riferimento alla elencazione precedente. Circa i rappresentanti dei diversi ministeri, non vorrei che la composizione ristretta del consiglio di amministrazione proposta dal Relatore, data la necessità di una successiva ratifica delle decisioni assunte da parte del Consiglio di amministrazione stesso, desse luogo ad una duplice rappresentanza dell'amministrazione stessa. È un punto che dovrà essere chiarito.

PRESIDENTE. Se la Commissione non ha nulla in contrario potremmo oggi concludere la discussione generale, rinviando ad un'altra seduta l'esame degli articoli. Nel frattempo gli onorevoli colleghi potranno prendere opportuni contatti per migliorare il testo predisposto dal Relatore e valutare i rilievi che sono stati fatti.

A suo tempo, sono stato Relatore della legge 7 febbraio 1961, n. 59, la quale poneva in prospettiva un'impostazione nuova dell'« Anas ». Ogni volta che ci si mette sul piano delle previsioni, ovviamente vi è grande possibilità di errore, di non aderenza delle norme alla realtà che si evolve, tanto più che sono state trasferite all'« Anas » un numero notevole di strade provinciali e comunali. Ritengo comunque che la materia dovrebbe essere attentamente esaminata anche con riferimento alla programmazione economica e sulla base dell'attuale realtà. È un problema che non può essere disatteso.

Ho il più grande rispetto per l'operato dei nostri funzionari, ma ritengo si debba esaminare la situazione perché constatiamo, ad esempio, che in certe provincie che avevano una rete stradale molto curata, il passaggio all'« Anas » delle strade comunali e provinciali, è stato un fatto negativo, dal momento che il patrimonio viario è nettamente peggiorato, e la manutenzione è ritardata rispetto a quanto avveniva precedentemente.

Sono quindi anch'io del parere che il problema debba essere affrontato con spirito di collaborazione per studiare le difficoltà nelle quali l'« Anas » si dibatte, e le possibilità di eliminare alcuni aspetti negativi della realtà attuale.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

ACHILLI, *Relatore*. Sarebbe mio desiderio rispondere ad alcuni dubbi avanzati dagli onorevoli colleghi, e dare spiegazioni circa la richiesta che mi è stata fatta se talune dimenticanze sono dovute a sviste oppure ad una precisa volontà.

PRESIDENTE. Ella può rispondere subito, onorevole Achilli, lasciando però la possibilità al rappresentante del Governo di rispondere in una prossima seduta. Se invece preferisce rispondere anche lei in quella occasione, è libero di farlo.

ACHILLI, *Relatore*. Preferisco quest'ultima soluzione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, numero 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena » (4254).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Alessandrini, Baroni, Biagioni, Busetto, Calvetti, Carra, Cavallaro Francesco, Cianca, Corghi, Cucchi, Degan, Di Vittorio Berti Baldina, Fortini, Fortuna, Fracassi, Guariento, Lusoli, Napolitano Luigi, Natoli, Ripamonti, Terranova Corrado, Todros.

È in congedo:

Rinaldi.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO